



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0080/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0101/CSA/2025-2026

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Iole Fagnoli - Componente (relatore)

Andrea Galli - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0101/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Vigneri Gianluca in data 30.11.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatrice nell'udienza del giorno 04.12.2025, tenutasi in videoconferenza, la prof.ssa Iole Fagnoli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Gianluca Vigneri, dirigente della società Enna Calcio S.C.S.D., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino al 25.01.2026 comminatagli dal Giudice Sportivo.

In base al rapporto dell'arbitro, Sig. Andrea Prencipe, dopo che al quindicesimo minuto del primo tempo regolamentare il portiere dell'Enna calcio, in seguito ad un retropassaggio, aveva preso il pallone all'altezza della propria area piccola con le mani, anziché calciarlo con i piedi, determinando il direttore di gara a concedere una punizione in seconda a favore della squadra avversaria, il dirigente ha reagito con un linguaggio offensivo; in particolare quest'ultimo, come si legge nel supplemento di referto, ha pronunciato le parole "*arbitro sveglia vaffanculo*".

Il reclamante non nega di avere pronunciato tali parole, ma sostiene di averle indirizzate al portiere della propria squadra, quale reazione a caldo dopo l'errore commesso, senza anteporre la parola "arbitro". Aggiunge, al proposito, che quand'anche a costui rivolta, l'espressione risulterebbe tutt'al più irrispettosa, non già ingiuriosa. In subordine all'annullamento della squalifica, chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 comma 2 CGS, per avere agito nello stato di tensione cagionato dall'errore del portiere della propria squadra; per il comportamento composto successivo ai fatti, desumibile dall'abbandono repentino del terreno di gioco e dal chiarimento con l'arbitro alla fine dell'incontro, oltre che per il curriculum disciplinare privo di precedenti specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Il rapporto suppletivo dell'arbitro esclude che le parole pronunciate dal Sig. Vigneri fossero rivolte ad altri e non al direttore di gara medesimo, il quale risulta direttamente appellato prima della pronuncia della frase incriminata.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Quanto alla natura dell'espressione rivolta all'arbitro ("*sveglia vaffanculo*"), quand'anche qualificabile non ingiuriosa, sarebbe comunque da definire irriguardosa e come tale giustificerebbe comunque la sanzione dell'inibizione comminata secondo il minimo edittale di due mesi in applicazione dell'art. 36, 2° comma, lettera a), C.G.S..

Quanto alle richieste attenuanti, mentre negli atti di gara non vi è alcuna evidenza di un ravvedimento immediato, le altre circostanze invocate non paiono idonee a determinare una riduzione della sanzione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Iole FARGNOLI

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce